

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3184-B**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, recante
disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento”

LE MODIFICHE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

aprile 2012
n. 350



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3184-B

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”

LE MODIFICHE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

aprile 2012
n. 350

AVVERTENZA

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno (A.S. 3184), e assegnato il 5 marzo per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), previ pareri delle Commissioni 1^a (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a, 5^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 13^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. (Per l'illustrazione del testo, cfr. il *dossier* del Servizio studi del Senato n. 339/I e II)

L'esame in sede referente è iniziato il 13 marzo e si è concluso il 3 aprile, con l'approvazione di vari emendamenti.

L'esame in Assemblea è iniziato lo stesso giorno; il successivo 4 aprile il Governo ha presentato un maxiemendamento (1.900) che nella sostanza riproduceva quasi interamente le modifiche approvate in Commissione e sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia (cfr. il *dossier* del Servizio studi del Senato n. 346).

L'Atto Senato 3184 è stato approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama lo stesso 4 aprile ed è stato trasmesso alla Camera dei Deputati divenendo l' A.C. 5109 (per il testo approvato dal Senato, cfr. il *dossier* del Servizio studi della Camera n. 625).

Alla Camera dei Deputati, il 5 aprile l' A.C. 5109 è stato assegnato in sede referente alla 6^a Commissione permanente (Finanze) e, in sede consultiva, al Comitato per la Legislazione, alle commissioni permanenti 1^a, 2^a (ai sensi dell'art. 73 del regolamento Camera), 3^a, 4^a, 5^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'esame dell'A.C. 5109 in sede referente, iniziato il 5 aprile, si è concluso il 18 aprile, con l'approvazione di vari emendamenti (cfr. i *dossier* del Servizio Studi Camera nn. 625/1, 625/2 e 625/3).

L'esame da parte dell'Assemblea di Montecitorio si è aperto il 18 aprile stesso. Durante lo svolgimento, il Governo ha presentato un articolo unico, sul quale ha posto la questione di fiducia. Il 19 aprile l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il testo, dunque modificato rispetto al testo A.S. 3184 precedentemente approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica.

Pertanto, il 19 aprile il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, è tornato in Senato (A.S. 3184-B), ove lo stesso giorno è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), e in sede consultiva alle commissioni 1^a, 2^a (Giustizia), 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 13^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Il presente *dossier* illustra esclusivamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato del Senato.

INDICE

Articolo 1 <i>(Rateizzazione debiti tributari)</i>	9
Articolo 2 <i>(Comunicazioni e adempimenti formali)</i>	10
Articolo 3 <i>(Facilitazioni per imprese e contribuenti)</i>	12
Articolo 3-bis <i>(Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)</i>	16
Articolo 3-ter <i>(Norma di interpretazione autentica)</i>	17
Articolo 3-quater <i>(Termini per adempimenti fiscali (articolo 3-quater dell’A.C. 5109-A))</i>	18
Articolo 3-quinquies <i>(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive)</i>	19
Articolo 3-sexies <i>(Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)</i>	21
Articolo 3-septies <i>(Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183)</i>	22
Articolo 4 <i>(Fiscalità locale)</i>	23
Articolo 4-ter <i>(Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” e personale degli enti locali)</i>	28
Articolo 5 <i>(Efficientamento)</i>	33
Articolo 6 <i>(Attività e certificazioni in materia catastale)</i>	34
Articolo 8 <i>(Misure di contrasto all’evasione)</i>	36
Articolo 9 <i>(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)</i>	39
Articolo 10 <i>(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)</i>	42
Articolo 11 <i>(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)</i>	44
Articolo 12 <i>(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)</i>	45
Articolo 13 <i>(Norma di copertura)</i>	47

Articolo 1
(Rateizzazione debiti tributari)

Comma	Oggetto
4	<i>Viene modificato il comma 4</i> , precisando che la possibilità di rateizzare i debiti di natura patrimoniale si applica anche alla riscossione di quelli nei confronti degli enti previdenziali , salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie. L'esclusione dalla rateizzazione non opera, dunque, per gli altri crediti derivanti da sanzioni comunitarie.
4-bis, 4-ter, 4-quater	<i>Sono aggiunti i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater</i> , in tema di pagamenti da parte delle PA delle somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta, qualificando quale violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato (ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973) per cartelle di pagamento superiori a diecimila euro. Tale violazione è integrata anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione, l'agente della riscossione evidenzi che a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore ovvero non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto.

Articolo 2
(Comunicazioni e adempimenti formali)

Comma	Oggetto
3	<i>Viene modificato il comma 3</i> (il quale interviene sull'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) eliminando la limitazione dell'operatività della norma al caso in cui il concessionario sia lo stesso consolidante. Pertanto la cessione delle eccedenze nel consolidato , in caso di incompleta indicazione degli estremi, si considera efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenenti al gruppo.
3-bis	<i>Viene aggiunto il comma 3-bis</i> volto ad estendere la disciplina introdotta dal comma 3 anche alle cessioni di eccedenze diverse dall'Ires all'interno del consolidato . In tal modo la mancata indicazione degli estremi del soggetto concessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ma solo il pagamento della sanzione (pari a 2.065,83 euro).
4-bis	<i>Viene aggiunto il comma 4-bis</i> che, con una norma interpretativa, circoscrive l'esenzione dall'Iva disposta dall'articolo 1, comma 604, della legge n. 296 del 2006, ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari , nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative (articolo 1, comma 4, della legge n. 338 del 2000).
5-bis	<i>Viene aggiunto il comma 5-bis</i> che modifica la disciplina della responsabilità in solido, in caso di appalto e/o di subappalto di opere o di servizi. Riguardo al <u>committente imprenditore o datore di lavoro</u> , la novella estende la responsabilità a suo carico - solidale con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori - con riferimento alle ritenute fiscali di reddito da lavoro dipendente ed all'IVA relativa alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto - nonché, <i>si dovrebbe intendere</i> , del subappalto -. Tale estensione non opera qualora il committente dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. L'estensione opera entro i medesimi limiti temporali previsti dalla disciplina vigente - di cui

Comma	Oggetto
	<p>all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni - per gli àmbiti di responsabilità solidale già vigenti (a carico dello stesso <u>committente imprenditore o datore di lavoro</u>), àmbiti relativi ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, ed ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Si ricorda, inoltre, che il citato art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, pone alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, l'escussione del patrimonio dell'appaltatore - nonché, <i>si dovrebbe forse intendere</i>, del subappaltatore -. <i>Sembra opportuno chiarire se tali norme procedurali si applichino anche con riferimento ai nuovi àmbiti di responsabilità solidale di cui al presente comma 5-bis.</i></p> <p><i>Si rileva, inoltre, che la novella di cui al comma 5-bis sembra sopprimere la norma sulla responsabilità solidale <u>dell'appaltatore con il subappaltatore</u>, relativa all'effettuazione ed al versamento "delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore".</i></p>
6-bis	<p>Viene aggiunto il comma 6-bis, che estende anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria l'applicazione dell'IVA sul cd. "margine", ovvero sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, a specifiche condizioni.</p>
13-ter	<p>Viene aggiunto il comma 13-ter il quale, tramite la modifica dell'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, esonera dall'obbligo di emissione della fattura l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.</p>
13-quater	<p>Viene aggiunto il comma 13-quater il quale, tramite la modifica dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, in tema di regime premiale per favorire la trasparenza, estende la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati anche per le liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.</p>

Articolo 3*(Facilitazioni per imprese e contribuenti)*

Comma	Oggetto
1, 2	<i>Vengono sostituiti i commi 1 e 2</i> , fissando in 15.000 euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia . Vengono modificate le condizioni per l'applicazione di tale deroga alle ordinarie disposizioni in materia di uso del contante, subordinandola - tra l'altro - alla consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni.
2-bis	<i>Viene aggiunto il comma 2-bis</i> che stabilisce che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro.
3	<i>Viene modificato il comma 3</i> differendo al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni di importo superiore a mille euro corrisposti dalla pubblica amministrazione debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. Si prevede, inoltre, che presso gli sportelli della PA aperti al pubblico venga data massima pubblicità, oltre di quanto sopra descritto, anche delle disposizioni in materia di conto corrente e di conto di pagamento di base (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge n. 201 del 2011).
4-bis	<i>Viene modificato il comma 4-bis (che modifica il decreto-legge n. 138 del 2011), capoverso 4-quinquies</i> , prevedendo che il delegato autorizzato ad aprire un conto corrente di base per l' accredito di stipendi e pensioni corrisposti dalla PA sopra i 1.000 euro possa dichiarare la sussistenza della documentazione attestante l'impossibilità a muoversi del delegato, in luogo della presentazione della stessa. E' modificato anche il capoverso comma 4-sexies , spostando dal 31 maggio al 30 giugno il termine entro cui i beneficiari degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Viene altresì circoscritta la procedura prevista per l'ipotesi di mancata indicazione di un conto di

Comma	Oggetto
	pagamento alle sole fattispecie di erogazione dei trattamenti pensionistici dell'INPS.
4-ter	Viene aggiunto il comma 4-ter il quale, integrando il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, dispone che per individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla PA non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.
4-quater	Viene aggiunto il comma 4-quater , il quale, tramite la modifica dell'articolo 32 del DPR n. 633 del 1972, eleva le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. Tali soglie sono allineate a quelle previste per poter accedere alla contabilità semplificata (art. 7, comma 2, lett. m), D.L. n. 70 del 2011) e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale (art. 14, comma 11, L. 183 del 2011).
5	Viene sostituita la lettera b) del comma 5 , in tema di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio , di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Per effetto della modifica: le somme fino a 2.500 euro potranno essere escusse in misura pari ad un decimo, mentre le somme da 2.501 a 5.000 euro potranno essere escusse in misura pari ad un settimo. Resta ferma la pignorabilità secondo le regole ordinarie (un quinto) per le somme eccedenti i 5.000 euro.
6-bis	Viene aggiunto il comma 6-bis , che esclude dal reddito imponibile IRPEF, oltre alle somme erogate dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti, anche i servizi e le prestazioni a tal fine erogati.
13-bis	Viene aggiunto il comma 13-bis che mira ad eliminare l'eventualità di un trattamento di minor vantaggio per talune categorie di clienti finali di energia elettrica destinatari di regimi tariffari speciali che siano passati al mercato libero, rispetto al trattamento precedente. Si tratta, in particolare, dei regimi per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali e per l'alluminio primario (società Alcoa). A tal fine si dispone che le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa (a carico della componente A4 degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica) assicurino a tali categorie

Comma	Oggetto
	condizioni di neutralità.
13-ter	<i>Viene aggiunto il comma 13-ter</i> , che, intervenendo in tema di anticipo del recupero delle accise per gli autotrasportatori, sopprime, all'art. 3, co. 1, del DPR n. 277/2000, la previsione della "pena di decadenza", quale sanzione per la presentazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, dell'apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, per poter beneficiare del beneficio fiscale stesso.
<i>16-ter e 16- quater del testo approvato dal Senato</i>	<i>Sono soppressi i commi 16-ter e 16-quater</i> i quali, introdotti durante l'esame al Senato in prima lettura, intendevano modificare il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio , al fine di sottoporle ad Irpef per l'ammontare eccedente gli 11.500 euro, assimilandole ai redditi da lavoro dipendente.
16-ter	<i>Viene aggiunto il comma 16-ter</i> il quale dispone che la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2 del decreto legge n. 70 del 2011) avviene mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità presenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Ciò nelle more dell'afflusso alla medesima contabilità speciale delle risorse previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 70 del 2011, dopo il versamento in entrata e la relativa riassegnazione di spesa.
16-quater	<i>Viene aggiunto il comma 16-quater</i> , il quale modifica l'articolo 102 del TUIR in tema di ammortamento dei beni materiali . Viene eliminata la disposizione che, con riferimento alla determinazione su base forfetaria della quota deducibile delle spese di manutenzione, fa riferimento agli acquisti e alle vendite dei beni materiali ammortizzabili intervenuti nel corso del periodo di imposta.
16- quinqies	<i>Viene aggiunto il comma 16-quinquies</i> , il quale, modificando l'articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede un'esplicita esclusione del pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto per le unità in uso da parte dei soggetti affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

Comma	Oggetto
16- <i>sexies</i>	<i>Viene aggiunto il comma 16-<i>sexies</i></i> , che affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2012, la disciplina dell'applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto su gru mobili , gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Articolo 3-bis

(Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

Comma	Oggetto
1, 2	<p><i>Vengono sostituiti i commi 1 e 2</i>, prevedendo che il requisito della produzione di calore ad alto rendimento sia inserito tra i criteri di cui si dovrà tener conto nel decreto del MISE, di concerto con il MEF, ai fini dell'individuazione dei coefficienti per la determinazione delle aliquote. Il periodo transitorio previsto dal comma 2 è esteso a tutto il 2012 con coefficiente ridotto nella misura del 12%.</p>
3, 4	<p><i>Vengono inseriti i commi 3 e 4</i>, che dispongono, dal 1° giugno 2012, l'eliminazione dell'esenzione d'accisa sull'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Viene conseguentemente rideterminata la misura dell'accisa sull'elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni, differenziandola sulla base dei consumi. Sono a tal fine introdotti specifici obblighi di comunicazione periodica dei consumi all'Agenzia delle dogane.</p>

Articolo 3-ter
(Norma di interpretazione autentica)

1	<p><i>Viene aggiunto l'articolo 3-ter</i>, al fine di ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.</p>
---	--

Articolo 3-quater

(Termini per adempimenti fiscali (articolo 3-quater dell'A.C. 5109-A))

Comma	Oggetto
1	(era il 3-ter del testo approvato dal Senato, cui la Camera non ha apportato modifiche)

Articolo 3-quinquies

(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive)

Comma	Oggetto
1	<p>L'articolo 3-quinquies reca “Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive”.</p> <p>Il comma 1 stabilisce che i diritti d’uso delle frequenze in banda televisiva, di cui al bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011, sono assegnati mediante pubblica gara, che verrà indetta dal Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.</p> <p>Il comma 2 detta i principi e criteri direttivi sulla base dei quali l’AGCOM definisce le procedure della gara, nel rispetto delle soglie massime di cui alla delibera AGCOM n. 181/09/CONS.</p> <p>Il comma 3 prevede che l’AGCOM e il MISE promuovano ogni azione utile a garantire la concorrenza, l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, anche promuovendo gli studi e le sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 del <i>World Radiocommunication Conference</i>; la sigla WRC 2012 sembra far riferimento alla conferenza del settore “Radiocomunicazioni” dell’ITU (International Telecommunication Union) tenutasi a Ginevra (Svizzera) dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012, tuttavia dall’esame del sito internet della conferenza¹ non sembra esservi una risoluzione con numerazione 6/8.</p> <p>Il comma 4 stabilisce che l’AGCOM stabilisca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive, secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 259/2003. Il nuovo sistema di contributi sarà finalizzato alla promozione del pluralismo, all’uso efficiente e alla valorizzazione dello spettro frequenziale e sarà applicato dal MISE dal 1° gennaio 2013.</p> <p>Il comma 5 fissa termini per l’adeguamento degli apparecchi per la ricezione di servizi televisivi alle nuove tecnologie. Precisamente:</p>

¹ <http://www.itu.int>

Comma	Oggetto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 1° gennaio 2013 i produttori possono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi privi di sintonizzatore analogico; ▪ dal 1° gennaio 2015 i produttori di televisori devono vendere ai distributori al dettaglio apparecchi dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4; ▪ dal 1° luglio 2015 gli apparecchi venduti ai consumatori finali devono essere dotati di sintonizzatore digitale in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni. <p>Il comma 6 novella l'art. 8-<i>novies</i> del D.L. n. 59/2008, eliminando dai principi per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali quelli che prevedono l'assegnazione gratuita delle frequenze. Annulla inoltre il bando pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 80/2011 e il relativo disciplinare di gara e prevede l'emanazione di un decreto del MISE, di concerto con il MEF, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di un indennizzo ai partecipanti alla gara annullata.</p> <p>Il comma 7 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere sulle somme ricavate dall'assegnazione delle frequenze. Si dispone, inoltre, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle suddette frequenze, al netto delle somme destinate ai predetti indennizzi, affluiscono al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982) tramite versamento sulla apposita contabilità speciale n. 1201.</p>

Articolo 3-sexies

(Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)

	<p><i>Viene inserito l'articolo aggiuntivo 3-sexies</i>, che, al comma 1, novellando l'articolo 16 del D.L. n. 201 del 2011, interviene in tema di tassazione di aeromobili privati. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con il comma aggiuntivo 10-<i>bis</i> viene introdotta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dovuta per ciascun passeggero ed all'effettuazione di ciascuna tratta, in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri ed a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore; ▪ viene modificato il comma 11 riducendo il valore dell'imposta per kg per gli aeroplani fino a 4.000 kg e per gli elicotteri; ▪ modificando il comma 14, l'esenzione dall'imposta viene estesa agli aeromobili storici (immatricolati per la prima volta da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo; ▪ novellando il comma 14-<i>bis</i> l'applicazione dell'imposta riguarda gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (in luogo delle 48 ore attualmente previste), indicando per essi una particolare disciplina; ▪ introduce un comma 15-<i>ter</i>, che demanda alla Guardia di finanza e alle autorità aeroportuali la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi di cui ai presenti commi. <p>Il comma 2 dispone in merito all'applicazione temporale delle disposizioni in oggetto.</p>
--	--

Articolo 3-septies

(Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1	<p><i>Viene inserito l'articolo aggiuntivo 3-septies, che estende anche alle società concessionarie le disposizioni della legge di stabilità 2012 in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, cioè le norme che consentono di compensare l'ammontare dovuto a titolo di imposte con le somme da versare a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura.</i></p>
---	---

Articolo 4
(Fiscalità locale)

Comma	Oggetto
1	<i>E' aggiunto un periodo al comma 1</i> , modificando l'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011. Espungendo dal comma 6 il riferimento all'articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, si stabilisce che i comuni , per i nuovi tributi istituiti dal richiamato D.Lgs. n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), eserciteranno la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , e non in base alle attribuzioni in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al richiamato articolo 59.
1-bis	<i>E' aggiunto il comma 1-bis</i> , il quale - aggiungendo un periodo all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 - esenta dal'imposta di registro e di bollo l'atto di fideiussione prestato per la stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla "cedolare secca".
1-ter	<i>E' aggiunto un periodo alla lettera a) del comma 1-ter</i> , ai sensi del quale le province autonome di Trento e Bolzano possono assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con le aliquote di legge, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Specifica altresì, rispetto al testo approvato al Senato, che le imposte e le addizionali sugli immobili esenti dall'IMU sono dovute solo se si tratta di immobili già assoggettati a tali oneri.
1-quater	<i>Il comma 1-quater</i> apporta le seguenti modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011: <ul style="list-style-type: none"> ▪ novellando il comma 1 dell'articolo 6, si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l'imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale (DPR); ▪ si sostituisce integralmente il comma 2 disponendo che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale (e cioè dal 2012), l'imposta di scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla base imponibile e secondo la

Comma	Oggetto
	disciplina vigente;
1- <i>quinquies</i>	Il comma 1-quinquies impone ai comuni, dal 2012 , l'obbligo di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze le delibere relative all'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF entro 30 giorni dalla loro approvazione, affinché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.
2- <i>bis</i>	Il comma 2-bis - aggiungendo il comma 3- <i>bis</i> all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 - consente ai comuni delle isole minori , ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un'imposta di sbarco , alternativa all'imposta di soggiorno, per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali. Essa si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione (eventualmente sanzionato per omessa o infedele dichiarazione). Sono esenti da imposta i residenti nel comune, i lavoratori, gli studenti pendolari e i componenti del nucleo familiare dei soggetti che pagano l'IMU nel territorio del comune.
3	E' sostituito il comma 3 , modificando così il testo di modifica approvato al Senato, fissando il contributo all'IFEL per l'anno 2012 nella misura dello 0,8 per mille del gettito IMU spettante ai comuni e relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale. Si demandano a un provvedimento delle Entrate le relative modalità di attuazione.
5	Il testo approvato dalla Camera porta le seguenti modifiche al comma 5: <ul style="list-style-type: none"> ▪ integra la lettera a), al fine di chiarire che a fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche e società). Vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di “abitazione principale” del contribuente, disponendo che le agevolazioni previste per tale categoria si applicano ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell'immobile di riferimento. Si precisa che l'aliquota agevolata e la detrazione si applicano per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale; ▪ modifica la lettera b), rispetto al testo approvato al Senato,

Comma	Oggetto
	<p>espungendo il riferimento agli immobili qualificati come F2 in quanto privi di rendita e non assoggettabili ad IMU;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica la lettera c), rispetto al testo approvato al Senato, precisando che la misura agevolata del moltiplicatore IMU - pari a 110 – si applica ai terreni non coltivati ed ai terreni agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; ▪ modifica la lettera e), rispetto al testo approvato al Senato, precisando che le limitazioni ivi previste all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno, si applicano se i predetti soggetti sono iscritti nella previdenza agricola; ▪ modifica la lettera f), rispetto al testo approvato in Senato, consentendo ai comuni di considerare, a fini IMU, come direttamente adibita ad abitazione principale: <ul style="list-style-type: none"> - l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato; - l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato. ▪ aggiunge la lettera h), ai sensi della quale dal 1° dicembre 2012 si consente di effettuare il versamento dell'IMU mediante bollettino postale. ▪ modifica la lettera i), rispetto al testo approvato al Senato, al fine di stabilire che, per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze sarà effettuato in tre rate: la prima e la seconda, pari a un terzo dell'imposta con aliquota di base e detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza, entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo con conguaglio sulle rate precedenti; si posticipa al 30 settembre 2012 (dal 30 luglio 2012, come previsto nel testo del Senato) il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto (e non per quelli posseduti, come nel testo del Senato) dal 1° gennaio 2012 in poi; si consente poi ai contribuenti di optare per il versamento dell'IMU 2012 in due sole rate, da corrispondere entro il 16 giugno (a valere sul 50% dell'imposta dovuta con l'aliquota di base e detrazioni) ed il 16

Comma	Oggetto
	<p>dicembre (a saldo dell'imposta complessivamente dovuto, con conguaglio sulla prima rata).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>introduce la lettera I)</i>, che - aggiungendo il comma 13-<i>bis</i> all'articolo 13 del D.L. n. 291/2011 - stabilisce che dal 2013, le delibere comunali in materia di IMU dovranno essere trasmesse al MEF solo per via telematica. Se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile dell'anno cui la delibera è riferita, avranno efficacia retroattiva al 1° gennaio del medesimo anno, purché inviate entro il termine del 23 aprile.
5- <i>sexies del testo approvato dal Senato</i>	<p><i>E' soppresso il comma 5-sexies</i>, introdotto dal Senato, eliminando la riduzione compensativa (pari a 251,1 milioni per il 2012 e a 180 milioni a decorrere dal 2013) della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.</p>
5- <i>sexies e 5-septies</i>	<p><i>Sono modificati i commi 5-septies e 5-octies</i> del testo approvato dal Senato (divenuti <u>commi 5-sexies e 5-septies del testo in esame</u>), elevando dal 25 al 35 per cento la riduzione del canone applicata per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico; sono altresì specificate le modalità applicative delle norme introdotte.</p>
5- <i>octies</i>	<p><i>Il comma 5-octies</i> - integrando il D. L. n. 39 del 2009 - stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili. L'esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti.</p>
12- <i>bis</i>	<p><i>E' modificato il comma 12-bis</i>, rispetto al testo approvato al Senato, nel senso di eliminare la disposizione che - novellando l'articolo all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 relativo alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali - prevedeva, in caso di applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (o del Fondo perequativo) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, che la riduzione delle risorse del Fondo venisse ripartita su tre anni, nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.</p>

Comma	Oggetto
12- <i>quater</i>	<i>Il comma 12-quater</i> , prevedendo che nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010) la gestione del patrimonio immobiliare statale sia proseguita dalle Amministrazioni competenti , ivi comprese le attività di valorizzazione e dismissione.
12- <i>quinqies</i>	<i>Il comma 12-quinqies</i> specifica che, ai fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione ; in sostanza esso costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU.

Articolo 4-ter*(Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” e personale degli enti locali)*

Comma	Oggetto
1-16	<p><i>L'articolo 4-ter</i> reca “<i>Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" e personale degli enti locali</i>”.</p> <p>In particolare, i commi da 1 a 9 introducono nell'ordinamento alcune disposizioni volte a consentire una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell'intero territorio nazionale, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente per il comparto dalla normativa vigente, al fine di consentire a determinati enti di effettuare maggiori spese in conto capitale.</p> <p>In particolare, le norme consentono la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato in base alla normativa vigente, a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi, nell'importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro.</p> <p>Con la norma in esame si intende pertanto introdurre a livello nazionale il c.d. "Patto orizzontale", già delineato a livello regionale, dall'articolo 1, commi 141 e seguenti, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).</p> <p>Le norme citate prevedono, infatti, che le singole regioni possano rimodulare “orizzontalmente” gli obiettivi del patto posti dal legislatore tra gli enti locali ricompresi nel proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità per il comparto degli enti locali della regione medesima. La procedura, disciplinata dal comma 142, prevede la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione, entro il 30 giugno (per il solo 2011, entro il 31 ottobre), per ciascun ente locale di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le norme per l'attuazione della</p>

Comma	Oggetto
	<p>“regionalizzazione orizzontale” del patto di stabilità interno per l’anno 2011 (ai sensi commi 141 e 142 dell’articolo 1 della legge 220/2010) sono recate dal D.M. economia e finanze 6 giugno 2011.</p> <p>La procedura prevede che, entro il termine perentorio del 30 giugno, i comuni interessati possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere e l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (commi 1 e 2).</p> <p>Qualora l’entità delle richieste pervenute dai comuni per sostenere le spese di conto capitale superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri comuni, l’attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti (comma 5).</p> <p>Come già detto, la disposizione in esame è finalizzata esclusivamente al pagamento dei residui passivi di parte capitale. A tal fine, è previsto l’obbligo per il rappresentante legale, per il responsabile del servizio finanziario e per l’organo di revisione economico finanziario di attestare che i maggiori spazi finanziari concessi siano stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (comma 6).</p> <p>In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento degli obiettivi del patto commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre per gli enti che si avvantaggiano di tale normativa è previsto, nei due anni successivi a quello in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, un peggioramento dei saldi obiettivi, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita (comma 7).</p> <p>In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è inoltre prevista l’attribuzione, per l’anno 2012, di un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro. Tale contributo, che non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, deve essere destinato alla riduzione del debito degli enti medesimi (comma 3). L’entità del contributo da erogare a ciascun comune è comunicato dal Ministero dell’economia al Ministero dell’interno (comma 8).</p>

Comma	Oggetto
	<p>Come riportato nella relazione illustrativa dell'emendamento, l'effetto complessivo della norma sarà pertanto, non soltanto quello di "soddisfare le aziende creditrici dei comuni, ma comporterà anche la riduzione della esposizione debitoria del comparto".</p> <p>E' previsto, infine, che l'ANCI fornisca il supporto tecnico per agevolare l'attuazione delle disposizioni in esame (comma 4).</p> <p>Il comma 10 modifica l'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, che, nell'ambito di una generale riduzione delle spese per il personale negli enti locali, ha disposto il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, disponendo allo stesso tempo la possibilità, per i restanti enti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si eleva dal 20% al 40% il limite delle facoltà assunzionali per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti (lett. <i>a</i>)); • si concedono agli stessi enti maggiori possibilità di assunzioni nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, fermo restando il criterio di calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei parametri di virtuosità (lett. <i>b</i>)); • si prevede l'emanazione di un DPCM volto alla definizione dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale, che concorrono ai fini della definizione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento (lett. <i>c</i>)); • si apportano modifiche (lett. <i>d</i>) ed <i>e</i>)) volte a coordinamento formale di quanto modificato. <p>Il comma 11, modificando l'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006, prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno debbano avere spese di personale non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in luogo del 2004).</p> <p>Il comma 12, integrando l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che ha previsto la possibilità, anche per gli enti locali,</p>

Comma	Oggetto
	<p>di assumere personale a decorrere dal 2011 attraverso fattispecie contrattuali “flessibili” a condizione che venga rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, consente a tali enti, a decorrere dal 2013, di superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può comunque superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p> <p>Il comma 13, modificando il comma <i>6-quater</i> dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2011, consente agli enti locali un incremento dell'attribuzione di incarichi dirigenziali ai fini del conferimento degli stessi a contratto (art. 110, co. 1 TUEL), stabilendo un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale. La norma prevede la possibilità di ampliare tale contingente sino al 20% per i comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13% per i comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest'ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede, infine, la possibilità di superare, in via transitoria e con provvedimento motivato, i suddetti limiti al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.</p> <p>Il comma 14 prevede una disposizione di coordinamento formale, in conseguenza delle modifiche apportate al comma <i>6-quater</i>.</p> <p>Il comma 15 dell'articolo 4-ter stabilisce che gli importi spettanti agli enti locali per l'accertamento di violazioni al codice della strada siano ridotti del 90% annuo (anziché del 30%, come attualmente previsto) in caso di mancato invio al MIT della relazione nella quale sono indicati i proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Prevede inoltre che le inadempienze sopra indicate rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere tempestivamente segnalate al procuratore regionale presso la Corte dei Conti.</p> <p>Il comma 16 prevede l'emanazione entro 90 giorni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, concernente la trasmissione per via informatica da parte di ciascun ente locale al Ministero delle</p>

Comma	Oggetto
	infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno della relazione sui proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso i c.d. autovelox. Si specifica che in caso di mancata emanazione del decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia previste all'art. 142, commi da 12- <i>bis</i> a 12- <i>quater</i> del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).

Articolo 5
(Efficientamento)

Comma	Oggetto
2	<i>Viene modificato il comma 2</i> aggiungendo le imprese di assicurazioni ai soggetti tenuti ad anticipare il versamento in acconto dell'imposta di bollo virtuale.
6-bis-quater	<p><i>Sono aggiunti i commi da 6-bis a 6-quater</i> , ai sensi dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con finalità di semplificazione e razionalizzazione della gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, le istanze e le comunicazioni per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente mediante il Portale Stipendi PA. ▪ i dati necessari all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle PP AA da parte delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze sono acquisiti mediante appositi flussi informativi; ▪ alle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-quinquies	<i>Viene aggiunto il comma 6-quinquies</i> il quale - novellando l'articolo 1, comma 5 della legge n. 166 del 2005 – dispone che la titolarità dell' archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento spetti all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze e ne affida la gestione alla Consap .
7	<i>Viene modificato il comma 7</i> , specificando che gli aggiornamenti dell'elenco col quale l'Istat individua le Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti UE .
8-bis	<i>Viene aggiunto il comma 8-bis</i> , che sostituisce l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del D. L. 70 del 2011. Ove la gestione della riscossione delle entrate degli enti locali sia affidata a soggetti terzi , essi dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati , con obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell'aggio e delle spese anticipate dall'agente della riscossione – entro la prima decade del mese.

Articolo 6*(Attività e certificazioni in materia catastale)*

Comma	Oggetto
5-bis - 5-undecies	<p><i>Sono aggiunti i commi da 5-bis a 5-undecies</i>, ai sensi dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si consente alle Agenzie fiscali e agli agenti della riscossione di accedere senza tributi ed oneri alle banche dati immobiliari gestite dall’Agenzia del territorio e a quelle gestite dagli enti pubblici territoriali; nei confronti delle banche dati immobiliari dell’Agenzia del Territorio, analoga possibilità è concessa alle altre PP.AA. per l’assolvimento dei fini istituzionali, nonché ai titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili in rapporto ai quali si richiede la consultazione; fatte salve le predette ipotesi di gratuità, si dispone che nel caso di consultazione per via telematica della banca dati ipotecaria l’imposta sia ridotta del 10 per cento; ▪ vengono modificati gli importi dei tributi speciali catastali, in relazione all’ottenimento di certificati e documenti; è inserita una nuova ipotesi di pagamento dei suddetti tributi per la consultazione degli atti catastali (cd. visure). Fatte salve le illustrate ipotesi di gratuità della consultazione, si dispone una riduzione dei predetti tributi in caso di consultazione telematica della banca dati catastale dell’Agenzia del territorio; ▪ sono modificati gli importi dell’imposta ipotecaria, rideterminandosi il tributo dovuto per ogni soggetto incluso nell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno.
5-duodecies	<p><i>Viene aggiunto il comma 5-duodecies</i>, che reca l’interpretazione autentica dell’articolo 18 del Testo unico delle spese di giustizia; precisa che sono assoggettate a imposta di bollo secondo le regole ordinarie le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare.</p>

Comma	Oggetto
5-terdecies	<p><i>Viene aggiunto il comma 5-terdecies</i>, che modifica l'articolo 16 del D.Lgs. n. 347 del 1990, disponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la prenotazione a debito dell'imposta dovuta per l'esecuzione di formalità relative a misure cautelari (iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo dei beni) applicabili nel procedimento sanzionatorio; ▪ la prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno comunque partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria un deposito per le spese). Per tali ipotesi, viene disciplinata la procedura con cui l'Agenzia del territorio notifica la liquidazione del dovuto alle parti interessate.
5-quaterdecies	<p><i>Viene aggiunto il comma 5-quaterdecies</i> che, introducendo l'articolo 2645-<i>quater</i> nel codice civile, dispone l'obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di enti che svolgono un servizio di interesse pubblico.</p>
5-quinquiesdecies	<p><i>Viene aggiunto il comma 5-quinquiesdecies</i>, che reca modifiche al procedimento di cancellazione "semplificata" delle ipoteche collegate a mutui e finanziamenti bancari. In particolare, inserendo il comma 7-<i>quinquies</i> all'articolo 161 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) si prevede, dal 2 maggio 2012, l'applicazione della cancellazione "semplificata" alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, ponendo in capo al creditore l'onere di effettuare apposita comunicazione al conservatore dei registri immobiliari.</p>

Articolo 8
(Misure di contrasto all'evasione)

Comma	Oggetto
8-bis	<i>Viene aggiunto il comma 8-bis</i> , che modifica l'articolo 44 del DPR n. 600 del 1973, al fine di precisare che l'invio di segnalazioni ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate prima di emettere gli avvisi di accertamento, avviene a condizione che l'ente locale abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia. Viene inoltre abbreviato , da sessanta a trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, il termine a disposizione del Comune per comunicare alle Entrate gli elementi in suo possesso utili a determinare il reddito complessivo.
10-bis	<i>Viene aggiunto il comma 10-bis</i> , che modifica l'articolo 5 del DPR n. 404 del 2001, abbassando a 10 (in luogo di 100) il numero di unità immobiliari possedute che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione e disponendo tale obbligo anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all'apposito ruolo.
12-bis	<i>Viene aggiunto il comma 12-bis</i> , il quale modifica la disciplina del cd. "accertamento esecutivo", di cui all'articolo 29 del D. L. n. 78 del 2010. Si precisa che l'intimazione al pagamento deve essere contenuta anche negli atti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione del <i>quantum</i> risultante da conciliazione giudiziale (debito residuo e sanzioni); ▪ recupero di somme dovute a seguito di accertamenti impugnati, divenuti definitivi.
16, 16-bis, 16-ter	<i>Vengono apportate le seguenti modifiche</i> relativamente alla disciplina delle attività scudate , novellando il comma 16 e aggiungendo i commi 16-bis e 16-ter . In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ viene differito al 16 luglio il termine di versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività scudate da parte degli intermediari; ▪ si prevede il pagamento dell'imposta di bollo pro-rata qualora il contribuente rinunci al regime della riservatezza in corso

Comma	Oggetto
	<p>d'anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si prevede che l'imposta straordinaria sulle medesime attività, introdotta dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il solo anno 2011, si applica sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011; ▪ si legittima l'intermediario a trattenere l'imposta di bollo sui prelievi effettuati dal conto segretato anche nel caso in cui tale conto sia estinto (mediante prelevamento da altri conti riferibili al contribuente ovvero tramite provvista ricevuta dal contribuente stesso); ▪ si escludono dal modello RW della dichiarazione fiscale (monitoraggio fiscale) le attività di natura patrimoniale detenute all'estero nei casi in cui le stesse siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite l'intervento dei medesimi intermediari; ▪ si dispone, infine, affinché non vi sia conguaglio a fine anno.
17-bis	<p>Viene inserito il comma 17-bis che, relativamente all'imposta di bollo sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, modifica la tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 sopprimendo il riferimento al carattere "annuo" del valore medio di giacenza previsto per individuare la debenza dell'imposta.</p>
21-ter	<p>Viene aggiunto il comma 21-ter, al fine di sopprimere le norme (recate dalla legge finanziaria 2007) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ impongono ai soggetti gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso di locali adibiti a deposito per uno specifico lasso di tempo; ▪ consentono ai delegati alla gestione dei predetti depositi di esercitare l'attività di depositi fiscali anche in forma societaria o consortile, a prescindere dall'effettiva disponibilità dei tabacchi che intendono distribuire, in presenza di specifiche condizioni di legge.
22-bis	<p>Viene aggiunto il comma 22-bis, il quale integra l'articolo 28, comma 8, lettera <i>b</i>) del D.L. n. 98 del 2011, che consente – tra l'altro - di esercitare la rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti. In particolare, si precisa quali norme di legge contengono i principi da applicare per l'esercizio dell'attività e si introducono requisiti ulteriori, oltre a quelli</p>

Comma	Oggetto
	dimensionali, per il suo svolgimento.

Articolo 9*(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)*

Comma	Oggetto
<p>2-bis 2-ter</p>	<p><i>Sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter.</i></p> <p>In particolare il comma 2-bis introduce un periodo al comma 5 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 504/1997 in tema di accertamento e liquidazione dell'accisa, disponendo che per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.</p> <p>Il comma 2-ter introduce un periodo al comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 504/1997 in tema di versamento dell'accisa, disponendo che l'obbligo del rilascio della bolletta di pagamento (su cui riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate) è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.</p>
<p>3-septies 3-octies</p>	<p><i>Sono aggiunti i commi 3-septies e 3-octies.</i></p> <p>Il comma 3-septies prevede che i rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, al Consorzio Obbligatorio corrispondente al settore merceologico, disponendo tuttavia l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento.</p> <p>Il comma 3-octies stabilisce che i Consorzi obbligatori procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita tra specifici soggetti con i requisiti prevista da un D.M. Ambiente da emanare entro 60 giorni. Il ricavato della vendita - detratte le spese sostenute per il trattamento e per le connesse attività - è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo Giustizia del Ministero della giustizia ed il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente per il</p>

Comma	Oggetto
	finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies	<i>Viene aggiunto il comma 3-novies</i> , che, novellando il comma 4 dell'art. 46 del D.L. n. 201/2011, specifica che, in caso di specifico sistema logistico, nei terminali retro-portuali il servizio ai fini dello sdoganamento delle merci è svolto “di norma” dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.
3-decies	<i>Viene aggiunto il comma 3-decies</i> , che, novellando il comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990, dispone che l'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale.
3-undecies	<i>Viene aggiunto il comma 3-undecies</i> , che, introducendo il comma 1-bis all'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che, per i casi di accertamento doganale c.d. “in linea” relativo ai controlli delle dichiarazioni in contraddittorio con il contribuente, si applichino le ordinarie procedure di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto, in luogo della irrogazione immediata della sanzione contenuta allo stesso art. 17.
3-duodecies	<i>Aggiunge il comma 3-duodecies</i> in base al quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione .
3-terdecies	<i>Aggiunge il comma 3-terdecies</i> , che sopprime il terzo periodo del comma 3 dell'art. 194 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale). La norma di cui si prevede la soppressione, che è stata recentemente introdotta dall'art. 24, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 5/2012 (convertito dalla L. 35/2012), prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, debbano allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti, tra l'altro, che nella legislazione ambientale di tale Paese non vi sono norme meno rigorose di quelle previste dal

Comma	Oggetto
	diritto dell'UE (ivi incluso un sistema di controllo delle emissioni di gas serra). Tale disposizione prevede l'introduzione di un ulteriore adempimento procedurale in una materia già disciplinata, tra l'altro, dalla normativa comunitaria e segnatamente dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 10*(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)*

Comma	Oggetto
2, lettera <i>a-ter</i>)	<i>Viene aggiunta la lettera a-ter) al comma 2</i> , obbligando i soggetti che gestiscono (anche con mezzi telematici, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero) concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali debbono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari relativi a concorsi o scommesse.
2, lettera <i>b</i>)	<i>Viene modificata la lettera b) del comma 2</i> , sopprimendo la condizione di “indagato” riferita al soggetto – e a al coniuge - che partecipa a gare per la concessione di gare in materia di giochi pubblici, considerando, pertanto, l’esclusione solo in caso di imputazione o di condanna.
8- <i>bis</i>	<i>Viene aggiunto il comma 8-bis</i> , che, novellando il comma 34 dell’articolo 24, del D.L. n. 98 del 2011, differisce dal 30 giugno 2012 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale deve essere bandita dall’AAMS la gara per le concessioni del poker sportivo.
9- <i>quater</i>	<i>Viene modificato il comma 9-quater</i> (recante una disposizione interpretativa circa l’applicazione della normativa sui bandi di gara relativi ai giochi di cui dall’articolo 2, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 40 del 2010) specificando che essa trova applicazione per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
9- <i>quinquies</i> , 9- <i>sexies</i> , 9- <i>septies</i>	<i>Sono aggiunti i commi da 9-quinquies a 9-septies</i> . In particolare, con il comma 9-quinquies viene novellato l’art. 110 del R.D. n. 773/1931, al comma 9, lettera <i>e</i>), disponendo che nel caso in cui la violazione (reiterazione delle norme in materia di installazione di apparecchi da gioco) sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente.

Comma	Oggetto
	<p>Il comma 9-sexies sopprime il comma 71 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che prevedeva, a decorrere dal 2011, per i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, in caso avessero conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80%, il versamento all'erario del 20% della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento AAMS.</p> <p>Il comma 9-septies pone a regime dal 1° gennaio 2013 il c.d. "Bingo sperimentale" previsto dall'articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, relativamente ad una diversa ripartizione - rispetto a quanto fissato dall'originario D.M. 31 gennaio 2000 - delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell'affidatario, la cui disciplina è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012 dall'articolo 29, co. 12, del D.L. n. 216/2011.</p>
<p>9-octies 9-novies</p>	<p>Sono aggiunti i commi 9-octies e 9-novies.</p> <p>Il comma 9-octies dispone che, al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella sentenza 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'AAMS bandisce entro il 31 luglio 2012 una gara per la selezione di soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, secondo specifici criteri indicati.</p> <p>Il comma 9-novies prevede che, al fine di garantire la continuità della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, le concessioni in scadenza al 30 giugno 2012 proseguono l'attività di raccolta dei relativi giochi sino alla data di sottoscrizione delle concessioni.</p> <p>Conseguentemente abroga i commi 37 e 38 dell'art. 24 del DL n. 98/2011 che prevedono l'attivazione da parte di AAMS entro il 30 giugno 2012 delle procedure per la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.</p>

Articolo 11*(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)*

Comma	Oggetto
3-bis	<i>Viene aggiunto il comma 3-bis</i> , che novellando l'articolo 13, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede la cumulabilità della riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni , con le riduzioni ottenibili anche in caso di ravvedimento circa la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché l' omissione della presentazione della dichiarazione (previste all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997), oltre al caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto .
5	<i>Viene modificato il comma 5</i> riducendo l'incremento delle sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. In particolare l'importo minimo viene ridotto da 3.000 a 500 euro e quello massimo da 30.000 a 3.000 euro.

Articolo 12*(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)*

Comma	Oggetto
11- <i>sexies</i>	Modifica il comma 11-<i>sexies</i> , specificando che le risorse destinate al pagamento dei debiti commerciali degli enti locali (art. 35, DL n. 1/2012) siano destinate prioritariamente ai comuni.
11- <i>septies</i> , 11- <i>octies</i> , 11- <i>novies</i>	<p>Aggiunge i commi 11-<i>septies</i>, 11-<i>octies</i>, 11-<i>novies</i>.</p> <p>Il comma 11-<i>septies</i> stabilisce l'utilizzo delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2012 per il finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, così come previsto dall'Accordo per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) intervenuto tra il Governo e le Regioni il 21 dicembre 2011, che ne prevedeva lo sblocco entro il mese successivo. Tali risorse, come rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ai sensi di successive disposizioni, sono attribuite alle Regioni sulla base della proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza Stato-Regioni ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010. Rimane esclusa una quota parte (148 milioni) delle risorse residue che, come stabilito nell'Accordo, vanno a finanziare una parte dei costi a carico delle Regioni per i servizi TPL ferroviari, inclusa l'IVA. Come riportato dalla relazione illustrativa all'emendamento, le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario attualmente in bilancio nell'ambito dei capitoli per l'edilizia sanitaria individuati dalla sopra citata presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, ammontano a complessivi 1.125,6 milioni di euro per il 2012, che scontati dei 148 milioni destinati al TPL, portano a 977,6 milioni di euro le risorse effettivamente destinate all'edilizia sanitaria.</p> <p>Il comma 11-<i>octies</i> sopprime il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011). Il comma 5 garantisce all'edilizia sanitaria una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale. L'abrogazione della disposizione consente pertanto di evitare una duplicazione di finanziamenti nel settore dell'edilizia sanitaria.</p> <p>Il comma 11-<i>novies</i> stabilisce che i 425 milioni di euro, destinati, per il 2011, al trasporto pubblico locale ferroviario, ai sensi</p>

Comma	Oggetto
	dell'art. 30, co. 2, del D.L. n. 201/2011, siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011 . Le somme non ancora erogate sono versate direttamente a Trenitalia spa mediante decreto del MEF.

Articolo 13
(Norma di copertura)

Comma	Oggetto
1	<p><i>Viene modificato il comma 1</i>, specificando che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6-<i>bis</i> (relativo al regime IVA del “ margine” sui contratti di locazione finanziaria), dall'articolo 4, comma 5-<i>sexies</i>, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) e comma 5-<i>septies</i>, secondo periodo (regime fiscale dei redditi di immobili di interesse storico o artistico), comma 5-<i>octies</i> (esenzione da imposte per immobili distrutti o inagibili per il sisma dell'Abruzzo) e dall'articolo 8, comma 16, lettere <i>e</i>) ed <i>f</i>) (imposta su attività “scudate”) si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, commi da 5-<i>bis</i> a 5-<i>undecies</i> (rideterminazione degli importi delle imposte ipocatastali) e dall'articolo 10, commi 9-<i>octies</i> e 9-<i>novies</i> (gare per le concessioni in materia di scommesse).</p>
1- <i>bis</i> - <i>quinquies</i>	<p><i>Vengono introdotti i commi da 1-bis a 1-quinquies</i>. Il comma 1-<i>bis</i> dispone che l'INPS e l'INAIL adottino misure di razionalizzazione organizzativa, ulteriori a quelle già previste dalla legge di stabilità 2012 e dal D.L. n. 201 del 2011, per ridurre le spese di funzionamento di un importo pari a 60 milioni di euro per il 2012 (12 milioni per l'INAIL e 48 per l'INPS). Tali somme sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>Il comma 1-<i>ter</i> reca un'analogha misura per l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che è tenuta a ridurre le spese di funzionamento di un importo pari a 11,1 milioni per il 2012.</p> <p>Il comma 1-<i>quater</i> affida ai Ministeri di riferimento la verifica dell'attuazione delle misure introdotte e l'attuazione delle eventuali misure correttive.</p> <p>Il comma 1-<i>quinquies</i> dispone il taglio lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013.</p> <p>Da tale taglio sono esclusi gli stanziamenti relativi al cinque per mille IRPEF e gli stanziamenti per spese relative alla tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblico.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

340/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
341	Dossier	In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge A.S. n. 2243-bis
342	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3179 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
343	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Sintesi del contenuto con le modifiche della Commissione
344	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3221 "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"
345	Testo a fronte	Atto del Governo n. 449 Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'exportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa
346	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Sintesi del contenuto con le modifiche del maxi emendamento 1.900 del Governo - Ed. provvisoria
347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 ^a Commissione - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".